

# CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA



COMUNI DI SAN VINCENZO VALLE ROVETO – CIVITA D'ANTINO - MORINO  
PROVINCIA DI L'AQUILA

Via G. Marconi n. 7

C.A.P. 67050

Tel. 0863/95.81.14 - 95.85.24

PEC: [cuc@pec.comune.sanvincenzovalleroveto.aq.it](mailto:cuc@pec.comune.sanvincenzovalleroveto.aq.it)

Sito Web: [www.comune.sanvincenzovalleroveto.aq.it](http://www.comune.sanvincenzovalleroveto.aq.it)

Fax 0863 / 958369

## **DETERMINAZIONE**

(COPIA)

N. 3 del Reg.

### DEL RESPONSABILE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA

**OGGETTO:** Interventi di consolidamento e risanamento idrogeologico – Revoca in autotutela dell'indizione procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, di cui alla determinazione C.U.C. n. 2 del 25/03/2017

**CUP:** G86J1500013002 - **CIG:** 7027210D21

L'anno **DUEMILADICIASSETTE**, il giorno **SEI** del mese di **APRILE** nella sede comunale

### IL RESPONSABILE

#### Premesso che:

- con determinazione del responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 43 del 04/06/2017, il Comune di San Vincenzo Valle Roveto ha provveduto a revocare in autotutela, ai sensi dell'art. 21 *quinquies* legge 7 agosto 1990 n° 241, la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 37 del 23/03/2017 e di tutti gli allegati e atti connessi;
- con nota assunta al prot. 95 del 06/04/2017 il Comune di San Vincenzo Valle Roveto ha richiesto a questa C.U.C. di procedere alla revoca degli atti consequenziali;

#### Considerato che

- a seguito di un maggiore approfondimento tecnico-economico i progettisti incaricati hanno proceduto alla rielaborazione del Capitolato Speciale d'Appalto e nello specifico a ridefinire la classificazione dei lavori ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all'allegato «A» al predetto D.P.R.;
- la rilevanza nella corretta determinazione delle categorie di lavori cui appartengono le opere da appaltare, che trovano giustificazione nel fatto che al possesso di una qualificazione per una determinata categoria di lavori corrispondono specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, che saranno, quindi, differenti a seconda della categoria indicata;
- che sussiste una difformità tra il C.S.A. approvato e posto a base della manifestazione di interesse approvata con Det. CUC n. 2 del 23.03.2017, e il documento correttamente rielaborato;

**Visto** il parere n° n° 65 del 20/05/2009 dell' AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI che precisa, tra l'altro, che *"l'erronea indicazione della categoria cui ascrivere i lavori da*

*realizzare comporta il possesso in capo ai concorrenti di requisiti speciali attinenti ad opere diverse da quelle oggetto dell'appalto e dunque espone la Stazione Appaltante al verificarsi di due ordini di rischi: da un lato, che soggetti in possesso della qualificazione per la categoria cui sarebbero dovuti essere iscritti i lavori, e dunque titolari di una capacità specifica alla loro realizzazione, non possano partecipare alla procedura di gara, in violazione del principio di concorrenza in materia di contratti pubblici, e, dall'altro, che il soggetto aggiudicatario del contratto non sia in possesso delle capacità necessarie alla realizzazione dell'opera";*

**Ravvisata** pertanto l'esigenza di scongiurare il rischio, da un lato, di restringere la partecipazione alla procedura di gara ai soli soggetti in possesso di una qualificazione per una categoria non pertinente ai lavori oggetto dell'appalto e, dall'altro, di affidare il contratto ad un soggetto con una capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa non pertinente alla tipologia di opere da realizzare;

**Visto che** secondo l'articolo 21 *quinquies* della Legge 7 Agosto 1990, n° 241 "per una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge";

**Dato atto** altresì, in particolare, che il Consiglio di Stato, con la sentenza n° 2418/2013 ( Cons. Stato – Sez. VI – Sentenza 6 Maggio 2013, n° 2418 ) rimarca che: "L'amministrazione è notoriamente titolare del potere, riconosciuto dall'art. 21 *quinquies* legge 7 agosto 1990 n° 241, di revocare per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, un proprio provvedimento amministrativo. Con riguardo alle procedure ad evidenza pubblica, è quindi legittimo il provvedimento di revoca di una gara d'appalto, disposta in una fase non ancora definita della procedura concorsuale, ancora prima di consolidarsi delle posizioni delle parti e quando il contratto non è stato ancora concluso .....";

**Verificata** la sussistenza, nel caso specifico, dei presupposti di legge per procedere in autotutela ai sensi dell'art. 21 *quinquies* legge 7 agosto 1990 n° 241;

**Ritenuto** pertanto, nell'esclusivo interesse dell'Ente, di procedere in sede di autotutela, alla revoca, della procedura di gara attivata con determinazione n. 2 del 25/03/2017 al fine di garantire la massima partecipazione alla gara, tenuto conto delle motivazioni di pubblico interesse sopra evidenziate;

**Richiamata** la convenzione sottoscritta il 16/02/2017 fra i comuni di Civita D'Antino, Morino e San Vincenzo Valle Roveto per lo svolgimento delle funzioni di C.U.C.

**Richiamato** l'art. 216 del D.Lgs 50/2016 e dato atto che la fase progettuale dell'opera è stata redatta in vigore del D.Lgs 163/2006

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

**Visto** il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

**Visto** il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

## DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di procedere alla revoca in autotutela, ai sensi dell'art. 21 *quinquies* legge 7 agosto 1990 n° 241, della determinazione del Responsabile della C.U.C. n. 2 del 25/03/2017 e di tutti gli allegati e atti connessi;
3. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questa C.U.C. ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69.
4. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Il responsabile della C.U.C.  
F.to Ing. Tiziana Calcagni